

Oggetto: *Trasparenza e accesso civico. Individuazione del responsabile ai sensi rispettivamente dell'art.1, comma 1, lett. m), della L.R. 29.10.2014 n. 10 e dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013.*

Ai sensi dell'art. 14 del TULLRROCC si assenta il segretario comunale, sostituito per il presente punto dall'Assessore Pretti Rosella

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Come noto, la L. 06.11.2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione") ha dettato una serie di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. A tale riguardo, particolare rilevanza assumono le disposizioni in materia di adozione del piano anticorruzione (art. 1, commi 1- 10), in materia di pubblicità e trasparenza (art. 1, comma 35, in base al quale è stato emanato il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33), in materia di incarichi vietati ai dipendenti pubblici (art. 1, comma 42, che ha modificato l'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165), in materia di codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 44, che ha sostituito l'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, in attuazione del quale è stato poi emanato il D.P.R. 16.04.2013 n. 62) e in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi (art. 1, commi 49-50, in base ai quali è stato emanato il D. Lgs. 08.04.2013 n. 39).

La Conferenza unificata (Stato – Regioni, Città e Autonomie Locali) ha raggiunto, nella seduta di data 24.07.2013, l'Intesa per l'attuazione – da parte delle Regioni e degli Enti locali – della L. 06.11.2012 n. 190 e dei relativi decreti attuativi (D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, D. Lgs. 08.04.2013 n. 39 e D.P.R. 16.04.2013 n. 62), secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 60 e 61, della stessa L. 06.11.2012 n. 190.

Per quanto riguarda in particolare l'argomento relativo alla pubblicità e alla trasparenza, l'art. 43 ("Responsabile della trasparenza") del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, al primo periodo del comma 1, stabilisce che "all'interno di ogni Amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della L. 06.11.2012 n. 190 svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza (...)"

L'art. 5 del citato D.Lgs. 33/2013 disciplina inoltre l'istituto dell'accesso civico, inteso come diritto di chiunque di ottenere i documenti, informazioni o dati di cui l'Amministrazione abbia omesso la pubblicazione, presentando la richiesta al Responsabile per la trasparenza;

Con la L.R. 29.10.2014 n. 10 è stato operato l'adeguamento della legislazione regionale agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuate dalla L. 06.11.2012 n. 190 e dal D. Lgs. 14.03.2013 n. 33.

In particolare l'art. 1, comma 1, lett. m), della L.R. 29.10.2014 n. 10 prevede che *"in luogo di quanto disposto dal primo periodo del comma 1 e dal comma 2 dell'art. 43 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 il Responsabile per la trasparenza è nominato dall'organo esecutivo ed è individuato, di norma, nel Responsabile per la prevenzione della corruzione"*

La nomina del Responsabile della trasparenza costituisce, pertanto, un adempimento doveroso per ciascuna Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. m), della L.R. 29.10.2014 n. 10.

Tutto ciò premesso:

Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato con propria precedente deliberazione n. 15 dd. 28.01.2015;

Atteso che il Segretario comunale, dott.ssa Alessia Campaldini, svolge il ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012;

Ritenuto che possano essere attribuite al Segretario Comunale le funzioni di Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. m) della L.R. 10/2014 e ritenuto pertanto di procedere alla nomina della stessa;

Accertata la propria competenza all'adozione della presente proposta deliberazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. m), della L.R. 29.10.2014 n. 10.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con il D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L, e s.m., come modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L;

Visto lo Statuto comunale;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale si è astenuto dall'esprimere il parere di regolarità tecnico-amministrativa, in quanto soggetto interessato;
- il parere di regolarità tecnico-amministrativa, considerato quanto sopra, viene reso dal Responsabile del Servizio Finanziario unitamente a quello di regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di INDIVIDUARE e NOMINARE, per le motivazioni esposte in premessa, il Segretario comunale dott. ssa Alessia Campaldini quale Responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. m) della L.R. 29.10.2014, n. 10;
- 2) di DARE ATTO che la stessa assume le funzioni di Responsabile per l'esercizio del diritto accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
- 3) di PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web del Comune di Ragoli nella subsezione accesso civico dell'Amministrazione trasparente;
- 4) di DICHIARARE la presente deliberazione eseguibile a decorsa pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- 5) di DARE EVIDENZA, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199; (*)
 - c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 104/2010. (*)(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.